Riccardo Bianchin

Diritto canonico ed ecclesiastico

A.A. 2022/2023

Poligamia e ordinamento italiano:

aspetti controversi, tutele accessorie

**INDICE**

**PREMESSE**

**Il CASO**

**NORME RILEVANTI E PARAMETRI**

**SPUNTI COMPARATISTICI E PRONUNCE GIURISPRUDENZIALI**

**OSSERVAZIONI CONCLUSIVE**

**SPUNTI E QUESITI**

**SITOGRAFIA**

**Premesse**

Questo dossier è finalizzato ad approfondire il rapporto tra la poligamia e lo stato italiano, analizzando alcune fattispecie giuridiche trattate dai tribunali e dalla Corte di Cassazione e andando a recuperare all’interno dell’ordinamento la normativa in materia. Innanzitutto, possiamo affermare con certezza che la poligamia è una questione che sta assumendo sempre maggiore rilievo all’interno delle società degli stati europei, in quanto le grandi migrazioni recenti delle popolazioni provenienti dalle terre africane e medio orientali hanno “importato” nuovi usi, religioni, culture, i quali hanno provocato lo sviluppo di nuove questioni giuridiche, prima del tutto assenti o minoritarie.

Ma cos’è la poligamia? Il dizionario Oxford Languages la definisce come “l’unione matrimoniale di un individuo con due o più individui dell'altro sesso”. Inoltre, è una delle istituzioni più discusse e discutibili tra quelle che appartengono alla cosiddetta “identità islamica”, intesa come quell’insieme di pratiche dirette e indirette sulle quali si basa tale religione, come stabilito dalla Sharia o legge islamica originaria. Più precisamente trova nel Corano un unico riferimento nella Sunna (4,3): "se temete di non essere equi con gli orfani, sposate allora le donne che vi piacciono, due o tre o quattro, e se temete di non essere giusti con loro, una sola, o le ancelle in vostro possesso; questo sarà più atto a non farvi deviare".

Per scendere più nel nocciolo della questione, andremo ora ad analizzare alcune sentenze dello stato italiano, in merito a questioni riguardanti la poligamia e come l’ordinamento disciplina questa fattispecie in generale nel Codice civile, che nel Codice penale.

Partiremo dalla lettura dalla sentenza della Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1739 del 2 marzo 1999.

**Il caso**

**1o grado**

Salada Nur Ibrahaim, premesso di aver contratto matrimonio il 14 dicembre 1983 in Mogadiscio con Alessandro Prola, esponeva al Presidente del Tribunale di Lodi che, alla morte del marito, erano rimaste eredi, oltre ad essa istante, le figlie Alberta e Paola e che, dopo la denuncia di successione, erano risultati una cassetta di sicurezza e due conti correnti intestati al defunto presso la Banca di S. Paolo di Aosta e di Courmayeur, peraltro estinti dalle figlie senza avvertire la coerede: ritenendo che il comportamento delle sorelle Prola facesse insorgere il fondato timore di perdere le garanzie del suo credito, chiedeva di essere autorizzata a procedere al sequestro conservativo dei beni mobili e immobili di Alberta e Paola Prola fino alla concorrenza di lire 30.000.000.

Le convenute eccepivano che il matrimonio, contratto secondo la legge islamica che consente il ripudio e la poligamia, era contrario alle norme del diritto pubblico interno e, quindi, privo di qualsiasi effetto, pur essendo stato trascritto in Italia.

Il Tribunale di Lodi, con sentenza del 23 giugno 1988, rigettava la domanda di convalida del sequestro.

**2° Grado**

L'impugnazione proposta dalla soccombente, nella resistenza delle sorelle Prola, veniva parzialmente accolta dalla Corte d'appello di Milano, che, con sentenza del 13 maggio 1994, che dichiarava la legittimazione attiva di Salada Nur Ibrahaim a proporre domanda di convalida del sequestro, pur ritenendo che non vi fosse prova adeguata della pretesa azionata.

Premesso che il matrimonio del cittadino italiano contratto all'estero è valido in Italia a condizione che sussistano i requisiti di stato e capacità della persona previsti dal nostro ordinamento e che, nel caso di specie, la sussistenza di tali requisiti non era in discussione, la Corte osservava che “ a norma dell'art. 115 c.c., al matrimonio del cittadino italiano celebrato all'estero si applica la legge del luogo in cui il matrimonio è contratto, onde, trattandosi di matrimonio validamente celebrato secondo la legge somala, doveva considerarsi valido anche in Italia. “

Quanto al limite derivante dall'ordine pubblico e dal buon costume, la Corte afferma quanto segue: “fermo quanto previsto dall'art. 31 delle preleggi, la Corte territoriale osservava che, pur essendo indubbia la contrarietà con tali principi della poligamia od anche del solo ripudio, tuttavia era parimenti indubbio che la fattispecie fosse connessa al diritto successorio del coniuge superstite sequestrante: era questione del tutto indifferente che l'ordinamento somalo prevedesse la possibilità del ripudio e della poligamia, atteso che nella specie tali norme non assumevano alcun rilievo, nè diretto nè indiretto, ai fini della pretesa azionata.”

La Corte osservava in conclusione che al matrimonio del cittadino italiano celebrato all’estero, ai sensi dell’art 115 cc, si applica la legge del luogo del matrimonio validamente celebrato, nel caso a quo, le leggi del matrimonio somalo. Per questo motivo, doveva considerarsi valido anche in Italia, indipendentemente dall’osservanza delle norme italiane relative alle pubblicazioni e trascrizione.

**Corte di Cassazione**

La corte di Cassazione interrogata sulla questione affermava che la questione non si configura diversamente da quella che è la soluzione offerta alla luce di una corretta lettura degli artt. 17, 26 e 31 disp. prel., 115 c.c. e 50 della legge sullo stato civile: richiamando il principio, già affermato dalla Corte, secondo cui anche il mero atto di celebrazione all'estero del matrimonio del cittadino, nel rispetto delle forme previste dalla "lex loci" e sussistendo i requisiti di stato e capacità delle persone, ben può costituire prova della qualità di coniuge e dell'esistenza di un matrimonio immediatamente efficace nell’ordinamento italiano, pur quando si tratti di far valere un diritto ricollegato indirettamente a detta qualità.

Conclude affermando che il ricorso va rigettato.

**Norme rilevanti e parametri**

Sicuramente per capire la soluzione offerta dalla Corte prima, Cassazione poi, bisogna prendere in esame le discipline all’interno del nostro ordinamento e vedere come trattano la questione del matrimonio all’estero del cittadino italiano, approfondendo poi con particolare attenzione la questione della poligamia, motivo principe del ricorso delle sorelle Prola.

Innanzitutto bisogna partire dagli articoli citati dalla corte prima e dalla cassazione poi; in particolare **l’art. 115** del **c.c**. in merito al matrimonio di cittadino italiano all’estero, il quale recita: “in questo articolo si afferma che il [cittadino](https://www.brocardi.it/dizionario/4281.html) è soggetto alle disposizioni contenute nella sezione prima di questo capo, anche quando contrae [matrimonio](https://www.brocardi.it/dizionario/130.html) in paese [straniero](https://www.brocardi.it/dizionario/4589.html), secondo le forme ivi stabilite. Si afferma, altresì, che egli può validamente contrarre matrimonio in paese straniero, e nelle forme in detto paese stabilite”. Pertanto, A. Prola ha contratto validamente matrimonio ai sensi della legge islamica e per questo motivo, meritevole di ricevere riconoscimento anche all’interno dello stato italiano.

Inoltre, vanno citati anche **l’art. 17 delle preleggi**:” Lo stato e la capacità delle persone e i rapporti di famiglia sono regolati dalla legge dello Stato al quale esse appartengono”, l’art. **26**: ” la forma degli atti tra vivi e degli atti di ultima volontà è regolata dalla legge del luogo nel quale l'atto è compiuto o da quella che regola la sostanza dell'atto, ovvero dalla legge nazionale del disponente o da quella dei contraenti, se è comune” e l’art. **31** che richiama l’art 314 c.c. in merito alle formalità per la trascrizione dell’atto. Nel caso di specie infatti, si può ritenere che il matrimonio celebrato dal cittadino italiano all’estero secondo le forme ivi stabilite e sempre che sussistano i requisiti sostanziali allo stato e alla capacità delle persone, previsti nel nostro ordinamento, è immediatamente valido e rilevante anche in Italia, indipendentemente dalla osservanza dele norme italiane riguardanti le pubblicazioni, le quali al limite possono dare luogo solo ad irregolarità suscettibili di sanzione amministrative e la trascrizione nei registri civili assume solo natura certificativa e di pubblicità e non costitutiva.

Analizzati i richiami alla disciplina fatti dalle Corti nel caso di specie, ora ci soffermiamo sulla normativa presente nell’ordinamento italiano in merito alla poligamia, poiché questo è stato il motivo principe del ricorso presentato dalle sorelle Prola per cercare di rendere invalido il matrimonio contratto da Alessandro Prola con Salada Nur Ibrahaim. Partendo dall’ambito civile, è previsto **all’art. 86 c.c**. che quando ci si sposa si deve avere uno stato civile libero, ovvero non si deve avere nessun altro vincolo di matrimonio; viceversa risulta essere opponibile il cosiddetto “**impedimentum ligaminis**”, causa di invalidità del matrimonio. Ulteriori conseguenze si possono poi verificare sul piano delle successioni o sull’acquisto dello status di coniuge in queste situazioni, sulle quali il c.c. italiano nulla dice, ancorché vietate.

L’ordinamento prevede infatti che la persona che eventualmente vuole risposarsi in Italia, deve prima ottenere il **divorzio** ai sensi della **legge**[**1º dicembre 1970, n. 898**](https://it.wikisource.org/wiki/L._1%C2%BA_dicembre_1970,_n._898_-_Disciplina_dei_casi_di_scioglimento_del_matrimonio).

Da tali premesse, è possibile comprendere l’origine del divieto di bigamia nello stato italiano. Infatti, il **Codice penale italiano punisce all’art. 556 il reato di bigamia**: “Chiunque, essendo legato da un matrimonio avente effetti civili, ne contrae un altro, pur avente effetti civili, è punito con una reclusione da 1 a 5 anni”; inoltre, il medesimo articolo prevede una serie di disposizioni ai commi successivi, che comportano la nullità, ovvero la annullabilità, del matrimonio viziato da una situazione di bigamia.

Ulteriore riferimento poi va fatto **alla Carta Costituzionale,** la quale prevede **all’art. 29**:” La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.”

Si potrebbe poi anche sostenere che la normativa in materia nell’ordinamento italiano è stata influenzata della disciplina prevista in tema di matrimonio nel **diritto canonico** (**canoni 1055 e ss)**. Scendendo nello specifico della questione, risulta centrale per il tema in esame, il **canone 1085,** il quale recita:” È **vietato il matrimonio a colui che sia già legato da precedente e valido vincolo matrimoniale.** Trattasi di impedimento di diritto naturale e divino, che discende dai principi essenziali (unità ed indissolubilità) di cui è connotato il matrimonio canonico e non può assolutamente essere dispensato (a differenza degli impedimenti ecclesiastici). Tale impedimento esiste anche nella legislazione italiana.” Lo stesso canone, infatti, richiama l’impossibilità di contrarre più matrimoni, ovvero l’inammissibilità della poligamia, rammendando che il medesimo divieto esiste anche nella legislazione italiana (confronta sopra).

Infine, si può citare il disegno di **legge n.1315 del senatore Cossiga, del 9 febbraio 2007**, attraverso il quale, l’onorevole ha cercato di rimuovere il reato di bigamia nello stato italiano, seppure con delle limitazioni, consentendo così di sposarsi più volte. In particolare, il disegno prevedeva al primo punto l’abrogazione degli articoli 556 e 564 del Codice. Al secondo punto invece recitava:” Il matrimonio può essere contratto tra un uomo e una o più donne, fino ad un numero massimo di tre.”

**Spunti comparatistici e pronunce giurisprudenziali**

Con riguardo alla poligamia, possiamo poi citare un ulteriore casistica, al fine di osservare il ragionamento della corte di Cassazione in questo ambito.

Possiamo citare un recente provvedimento della **Corte di Cassazione (Ordinanza 28 febbraio 2013, n. 4984)**, la quale esclude la possibilità di ricongiungimento familiare del figlio con la madre se il matrimonio di quest'ultima è poligamico e il marito già convive in Italia con altra moglie. Infatti, il ricongiungimento familiare con più di un coniuge, in caso di matrimonio poligamico, è espressamente vietato dal **testo unico dell'immigrazione dal 2009**, quando **l'art. 29** fu riformato (dall'articolo 1, comma 22, lettera s, della legge 15 luglio 2009, n. 94), con l'inserimento del comma 1 ter. In particolare, la corte “stabilisce un divieto che opera oggettivamente nei confronti delle richieste di ricongiungimento familiare proposte in favore del coniuge di un cittadino straniero già regolarmente soggiornante con altro coniuge in Italia, non distinguendo soggettivamente la provenienza della domanda; […] il divieto di poligamia non è condizionato da condizioni di fatto quali la coabitazione o la vivenza a carico, ma opera in sé e perdura fino alla cessazione legale di uno dei vincoli coniugali”.

In merito alla seguente sentenza, è poi possibile trovare un precedente giurisprudenziale: una **sentenza del TAR Emilia-Romagna del 1994** (TAR Emilia-Romagna - sede di Bologna, sez. I, 14 dicembre 1994 n. 926 - Galoppini, Ricongiungimento e poligamia, Dir. Famiglia 2000, 02, p. 739 ss.) che dichiarò inammissibile la richiesta di ricongiungimento familiare per due donne al marito comune, poiché la legge personale dello straniero era contraria all'ordine pubblico e al buon costume.

**Osservazioni conclusive**

Sicuramente, con riguardo alla questione della poligamia nell’ordinamento italiano, l’origine del divieto è antichissima. Potremmo rintracciarla sia nei principi della religione cristiana cattolica (matrimonio è caratterizzato dall’unità e indissolubilità, onde vieta la possibilità di contrarre più matrimoni), che nella necessità, già della società romana, di avere certezza e chiarezza al momento della applicazione delle normative sulle successioni tra persone sposate (gli atti mortis causa in generale).

Da quei periodi remoti ad oggi, tuttavia, non si è ancora riusciti a trovare una soluzione valida giuridicamente, per far venire meno questo divieto. In particolare, in un’epoca storica come quella che stiamo vivendo, caratterizzato da grosse migrazioni di popolazioni, provenienti anche da territori extra europei, con lingue, culture, tradizioni, religioni, usanze diverse non è possibile pensare che non sia stato ancora presa in considerazione l’idea di elaborare una soluzione a queste situazioni.

Probabilmente allo stato attuale della società italiana, troppe sono ancore le influenze della Chiesa, tali da impedire al governo e al legislatore di rinnovazione del Codice penale in primis, e del Codice civile in secundis, in materia di poligamia, matrimonio e di successioni tra coniugi, nonostante sia la stessa società a sentirne il bisogno (nel 2016 sono state accertate circa ventimila unioni che vivono in stato di poligamia).

Quello che ci si può auspicare è che la situazione in futuro arriverà ad un punto di svolta, considerando che la popolazione italiana è stata oggetto, a seguito delle migrazioni degli ultimi decenni, di un mutamento negli usi, nella cultura, nella società, nella sua composizione per cui le normative vigenti oggi non riusciranno più a regolare ogni aspetto della vita quotidiana e si renderà necessario una rielaborazione di determinati istituti nell’ordinamento italiano; talvolta anche modificando la Carta Costituzionale, ove risulterà essere necessario. Sicuramente le nuove generazioni, che svilupperanno menti più avvezze a questi temi e che risentiranno sempre meno della influenza dell’insegnamento dottrinale della Chiesa rispetto alle generazioni passate, troveranno delle soluzioni a queste circostanze.

**Spunti e quesiti**

* Perché nel 2022 non si è ancora riusciti a dare un fondamento legale alla disciplina della poligamia?
* Quali sono gli ostacoli nel nostro ordinamento da superare per legalizzare la pratica?
* Può l’Unione Europea intervenire per permettere la poligamia in Italia, e più in generale negli stati membri?
* Quali soluzioni potrebbe la Chiesa adottare, oltre ad eliminare l’impedimento al canone 1085?
* Si potrebbe sottoporre a referendum una questione circa la abrogazione totale o parziale dell’articolo 556 codice penale?

Sitografia:

* “Il reato di bigamia”. Concas Alessandra, 2019; <https://www.diritto.it/il-reato-di-bigamia>
* <https://it.wikipedia.org/wiki/Poligamia>
* <https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/>
* ttps://www.brocardi.it/
* <https://it.diritto.narkive.com/X8xzC9Hp/ricerca-sentenza-cassazione-n-1739-del-2-3-1999>
* <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/192817.pdf>
* “Immigrazione. Poligamia e ricongiungimento familiare: Corte Cassazione nega ricongiungimento anche se a chiederlo è il figlio”. Emmanuela Bertucci, 2013; <https://immigrazione.aduc.it/articolo/immigrazione+poligamia+ricongiungimento+familiare_21188.php>
* “In Italia ventimila poligami, ma la legge non può punirli”. Valeria Arnaldi, 2016; <https://www.ilmessaggero.it/primopiano/cronaca/italia_ventimila_poligami_ma_legge_non_puo_punirli-1911139.html>